

Determinazione del Segretario Generale N° 487 del 20/12/2012

L'anno 2012 il giorno 20 del mese di dicembre alle ore: 10.00 , nella Sede Camerale, l'Avv. Stefano Bellei, in qualità di Segretario Generale, adotta la seguente determinazione in merito all'argomento sottoindicato:

**OGGETTO: Nuovo servizio "Amministrazione Aperta". Affidamento incarico.**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Premesso che l'art. 18 della Legge 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) denominato "Amministrazione Aperta" al comma 1, prevede che "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet";

Considerato che, in particolare, tale norma comporta, a partire dal 1 gennaio 2013, la pubblicazione in rete delle notizie riguardanti le erogazioni superiori alla cifra di € 1.000,00 costituendo condizione legale di efficacia del titolo legittimante della concessione;

Vista l'offerta presentata da Infocamere con nota prot. n. 19512 del 17.12.2012 relativa a un nuovo servizio che permetta alla Camera di procedere alla pubblicazione delle informazioni rientranti nell'obbligo normativo;

Visto che tale servizio consentirà inizialmente di usufruire delle funzionalità sufficienti allo scopo suindicato, arricchendosi poi nei primi mesi del 2013 delle funzioni di interconnessione con gli altri applicativi InfoCamere per favorire il reperimento automatico dei dati e migliorare il processo di pubblicazione;

Tenuto conto che il costo per l'adesione a tale servizio prevede un costo di avvio pari a € 500,00 oltre IVA e un canone annuale pari a € 1.500,00 oltre IVA per le Camere fino a 80.000 imprese;

Considerato che la società "Infocamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni" rientra tra gli organismi e le strutture del Sistema Camerale;

Richiamata la nota dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere), Prot. 5136/MC/cc del 8.5.2007, avente per oggetto "Affidamento diretto alle società del sistema – metodo dell' in house providing", nella quale si comunicava che con delibera n. 58 del 18.4.2007 il Comitato di presidenza ha approvato un documento relativo agli affidamenti diretti alle Società

del sistema camerale con il metodo cosiddetto del “in house providing”, nota nella quale, in particolare, si precisava che tutte le società del sistema camerale sono da ritenersi già attualmente operanti nell’ambito delle regole elaborate dalla giurisprudenza per la legittimità degli affidamenti diretti;

Vista, altresì, la nota di “Infocamere S.C.p.A.”, protocollo DCC 6769/07 del 3.7.2007, con la quale detto organismo comunica l’avvenuto adeguamento della società alle normative europea e nazionale sulle società pubbliche che operano grazie ad affidamenti diretti da parte degli Enti pubblici partecipanti;

Considerato che si tratta di fornitura di beni e servizi che la Camera di Commercio acquisisce dalle società consortili a cui partecipa nell’ambito del sistema camerale e che pertanto il rapporto che si viene ad instaurare con “Infocamere S.C.p.A.” e le consorziate non ha rilevanza esterna, mancando il presupposto rappresentato da un rapporto di appalto, in quanto discende dalla volontà manifestata dal singolo consorziato di aderire a un servizio consortile che la società consortile può fornire nell’ambito dell’oggetto statutario;

Richiamato il concetto di “diritto esclusivo” contenuto nell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, “Codice degli appalti pubblici”;

Considerato che l’affidamento di cui trattasi ha luogo in favore di un soggetto che, sebbene giuridicamente distinto dall’Ente Camerale, costituisce elemento del sistema che a tale Ente fa capo, essendo soggetto al controllo analogo;

Considerato che l’affidamento di cui trattasi ha luogo in favore di un soggetto che svolge la parte più importante della propria attività in favore delle amministrazioni che la controllano, tra cui rientra, naturalmente, la Camera di Commercio di Modena;

Ritenuto, pertanto, verificati i requisiti indefettibili richiesti dalla giurisprudenza, comunitaria e nazionale, perché si possa fare ricorso all’in house providing, cioè all’affidamento diretto, senza gara, del servizio di un ente pubblico ad una persona giuridicamente distinta ma che si trova in condizione di soggezione nei confronti dell’ente affidante che è in grado di determinarne le scelte;

Visto il D.P.R. 2.11.2005 n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, che attribuisce al Segretario Generale la competenza nella scelta della forma di contrattazione;

In forza del D.M. 23.4.2007 ed in virtù dei poteri a lui attribuiti dalla vigente normativa e riconosciutigli dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 3 in data 25.1.1995, modificato con provvedimento della Giunta Camerale n. 77 in data 23.2.1995 e successive integrazioni,

#### **d e t e r m i n a**

-di affidare l’incarico per il servizio di cui in premessa alla società “InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni”, C.F. 02313821007, avente sede operativa in Padova (PD), Corso Stati Uniti n. 14, per un costo totale di € 500,00 oltre IVA per l’avvio del servizio e € 1.500,00 oltre I.V.A. per il canone annuale;

-di conferire mandato agli uffici per tutto quanto necessario anche sotto il profilo contabile e autorizzare gli uffici competenti al pagamento delle fatture.

Avv. Stefano Bellei

